



*Rappresentanza Permanente d'Italia
Presso l'Unione Europea
Bruxelles*

Inviato per posta elettronica a :

giuliano.bertello@regione.piemonte.it;
p.ammassari@politicheagricole.it;
p.giantomasi@politicheagricole.it; antonello.lapalorcia@mise.gov.it;
info.politicheeuropee@pec.governo.it;
dgue.aiutidistato@esteri.it;

Codice Mittente : 701.01.01

Bruxelles, 19.7.2018
Prot. 6329

(data e numero di protocollo)

Posizione :

--	--	--	--	--	--	--

Oggetto: **Aiuti di Stato SA.50710 (2018/N)** – PSR della Regione Piemonte 2014-2020- Misura 16- Cooperazione - “zone rurali”.

TELESPRESSO indirizzato a:

REGIONE PIEMONTE

TORINO

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

Direzioni Generali Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese - Divisione V - Politiche europee e aiuti di Stato

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE

Dipartimento delle Politiche Europee e Int.li e dello Sviluppo Rurale

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento Politiche Europee

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DGUE – Aiuti di Stato

ROMA

In relazione all'aiuto di Stato in oggetto, si trasmette, in allegato, la decisione n. C (2018) 4823 dell'17/07/2018 con la quale la Commissione europea ritiene che il regime in oggetto non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Si attira l'attenzione sul termine di quindici giorni lavorativi, a decorrere dal 18/07/2018, entro il quale rilevare aspetti ritenuti di natura confidenziale nel provvedimento allegato, fornendone adeguata motivazione nel rispetto della Comunicazione sul segreto d'ufficio negli aiuti di Stato.

Il Rappresentante Permanente Aggiunto
Amb. Giovanni Pugliese

Red. : G. Piscopo/amk



COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 18.7.2018

SG-Greffe(2018) D/ 14780

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL' ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 9-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 297 DEL TFUE

Oggetto: DECISIONE DELLA COMMISSIONE (17.7.2018)

Il Segretariato Generale Vi prega di trasmettere al Ministro degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale la decisione allegata.



Per il Segretario generale

Robert ANDRECS

All. : C(2018) 4823 final

IT





COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 17.7.2018

C(2018)4823 final

Oggetto: **Aiuti di Stato – Italia (Piemonte)**
 SA.50710 (2018/N)
 PSR 2014-2020 della Regione Piemonte - Misura 16 – Cooperazione
 – “zone rurali”

Signor Ministro,

dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito al regime di aiuti di Stato in oggetto, la Commissione europea (“la Commissione”) desidera informare l'Italia della propria decisione di non sollevare obiezioni relativamente alla parte del regime contemplata dalla presente decisione, ritenendola compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (“TFUE”).

La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni illustrate in appresso.

1. PROCEDURA

- (1) Con lettera del 22 marzo 2018, protocollata dalla Commissione il giorno successivo, le autorità italiane hanno notificato il regime di aiuti sopra indicato a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Con lettera del 26 aprile 2018 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, che le autorità italiane hanno trasmesso con lettera del 22 maggio 2018. Ulteriori informazioni sono state trasmesse con lettere del 1° giugno 2018, 21 giugno 2018, 2 luglio 2018 e 10 luglio 2018.

2. DESCRIZIONE

2.1. Titolo

- (2) PSR 2014-2020 della Regione Piemonte– Misura 16 – Cooperazione – “zone rurali”.

Onorevole Enzo Moavero Milanesi
Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

2.2. Obiettivo

- (3) Con la notifica di cui trattasi le autorità italiane intendono istituire un regime di aiuti di Stato per la cooperazione nelle zone rurali nel quadro delle relative operazioni di sviluppo rurale 16.1.1, 16.2.1, 16.3.1, 16.4.1, 16.7.1 e 16.9.1 del programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020 ("PSR").
- (4) Saranno erogati aiuti per promuovere la cooperazione nelle seguenti forme:
- a) rapporti di cooperazione tra diversi operatori;
 - b) creazione di poli e di reti;
 - c) costituzione e gestione dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI).
- (5) Gli aiuti previsti dal regime notificato si riferiscono alle seguenti attività:
- a) progetti pilota (tipi di operazione 16.1.1 e 16.2.1);
 - b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore alimentare (tipi di operazione 16.1.1 e 16.2.1);
 - c) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o la commercializzazione di servizi di turismo rurale (tipo di operazione 16.3.1);
 - d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali (tipo di operazione 16.4.1);
 - e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali (tipo di operazione 16.4.1);
 - f) attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013¹, di strategie di sviluppo locale diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 19, del regolamento (UE) n. 1303/2013, mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale (tipo di operazione 16.7.1);
 - g) diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare (tipo di operazione 16.9.1).

2.3. Base giuridica

- (6) La base giuridica del regime di aiuti notificato è composta da:
- il PSR della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020 approvato con decisione C(2015)7456 della Commissione del 28 ottobre 2015 e ratificato con

¹ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

deliberazione del Consiglio regionale n. 29-2396 del 9.11.2015 e successive modifiche e integrazioni;

- la bozza di determina dirigenziale e suo allegato A "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR 2014-2020 e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato".

2.4. Durata

- (7) Dalla data di approvazione della Commissione fino al 31 dicembre 2023.

2.5. Bilancio

- (8) Il bilancio stimato globale per la parte del regime oggetto della presente decisione è pari a 29 045 200 EUR, suddiviso come segue fra i tipi di operazione (TO):

TO 16.1.1	EUR 10 044 000
TO 16.2.1	EUR 3 700 000
TO 16.3.1	EUR 2 677 000
TO 16.4.1	EUR 4 705 000
TO 16.7.1	EUR 5 600 000
TO 16.9.1	EUR 2 319 200

- (9) L'aiuto sarà cofinanziato a concorrenza del 43,12% dal FEASR. L'autorità che concede l'aiuto è la Regione Piemonte.

2.6. Beneficiari²

- (10) Nell'ambito del regime in questione possono presentare domanda di aiuto le imprese di tutte le dimensioni. Le grandi imprese sono escluse solo dal tipo di operazione 16.3.1, che riguarda unicamente i piccoli operatori (paragrafi (25) e (26)).

- (11) Il numero previsto di beneficiari è compreso tra 11 e 50.

- (12) Non rientrano tra i beneficiari le imprese in difficoltà ai sensi del punto 35.15 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 ("gli orientamenti")³.

- (13) L'aiuto non sarà concesso a imprese che hanno ancora a disposizione un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa a un aiuto individuale o a un regime di aiuti).

² La descrizione esatta delle tipologie di beneficiari ammissibili per ciascuna misura di aiuto è riportata di seguito nella sezione 2.8.

³ GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1. Modificati dalle comunicazioni pubblicate nella GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4, e nella GU C 139 del 20.4.2018, pag. 3, e dalla rettifica pubblicata nella GU C 265 del 21.7.2016, pag. 5.

2.7. Strumento di aiuto

(14) Sovvenzione diretta.

2.8. Descrizione del regime di aiuti

2.8.1. Tipo di operazione 16.1.1 – Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI

- (15) I gruppi operativi ("GO") in questo tipo di operazione fanno parte del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura e sono creati per concretare idee progettuali in proposte progettuali nonché attuare progetti di sviluppo sperimentale, progetti di innovazione di processo e organizzativa, progetti di innovazione sociale e progetti dimostrativi. I GO sono costituiti da soggetti interessati quali ad esempio agricoltori, selvicoltori, ricercatori, consulenti, imprenditori del settore agroalimentare, forestale e della filiera del legno.
- (16) La cooperazione in questo tipo di operazione si articola in due azioni che saranno oggetto di bandi separati: il primo riguarda la costituzione dei GO e l'elaborazione di proposte progettuali, mentre il secondo riguarda la gestione dei GO e l'esecuzione dei progetti, compresa la diffusione dei risultati. Solo la seconda azione rientra nella presente decisione, in quanto il contributo alla prima azione è concesso a norma della normativa *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013⁴.
- (17) I beneficiari della seconda azione sono i GO ammissibili all'aiuto nell'ambito della prima azione che presentano domanda di aiuto per il sostegno alla gestione dei GO e all'attuazione dei progetti. Le categorie di soggetti che possono far parte di un GO sono le seguenti, in relazione alla pertinenza con i contenuti del progetto: imprese agricole e forestali; organismi di ricerca, erogatori di servizi di base, organismi specializzati e/o di supporto tecnico; costruttori di macchine e attrezzature agricole e forestali, produttori di mezzi tecnici per l'agricoltura e per l'allevamento e di prodotti in legno; altri soggetti del settore agroalimentare e forestale e della filiera del legno, dei territori rurali e della società civile, enti locali.
- (18) I seguenti costi diretti e indiretti sono ammissibili per la seconda azione di questo tipo di operazione:
- a) costo degli studi sulla zona interessata e stesura di piani aziendali;
 - b) costi di esercizio della cooperazione: personale e funzionalità generali, ad es. utilizzo immobili di proprietà o locazione, riscaldamento, energia, posta, telefono (i costi indiretti sono ammissibili nella misura forfettaria pari al 15% dei costi diretti ammissibili del personale);
 - c) costi diretti specifici del progetto di innovazione e necessari alla sua implementazione, compresi gli esami: personale tecnico, materiale di consumo, consulenze e collaborazioni esterne; acquisti di macchine e attrezzature; acquisizione di brevetti e servizi.

⁴ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1

- (19) Potranno essere sostenute solo le attività di ricerca che sono necessarie allo svolgimento del progetto.

2.8.2. Tipo di operazione 16.2.1 – Attuazione di progetti pilota

- (20) Il tipo di operazione sostiene la realizzazione di progetti di cooperazione volti a promuovere l'uso efficiente e sostenibile delle risorse, la riduzione delle emissioni per la mitigazione dei cambiamenti climatici, la redditività, la produttività, la competitività, la sostenibilità ambientale e l'adattamento della catena di approvvigionamento ai cambiamenti climatici inteso ad aumentare il livello di cooperazione tra produttori e trasformatori.
- (21) I beneficiari sono i gruppi di cooperazione ("GC") o i rispettivi componenti. Possono far parte di un GC i seguenti soggetti: proprietari di terreni agricoli o forestali, operatori del comparto agroalimentare o forestale e della filiera del legno, enti locali, organismi di ricerca, Regione Piemonte, poli e reti di imprese.
- (22) Nell'ambito di questo tipo di operazione sono ammissibili i seguenti costi diretti e indiretti:
- a) costo degli studi sulla zona interessata e stesura di piani aziendali: attività preliminari alla realizzazione progettuale;
 - b) costo dell'animazione della zona interessata finalizzata ad acquisire dati/informazioni necessari per il progetto;
 - c) costi di esercizio della cooperazione: personale e funzionalità generali, ad es. utilizzo immobili di proprietà o locazione, riscaldamento, energia, posta, telefono;
 - d) costi diretti di progetti specifici di innovazione, compresi gli esami: personale tecnico, materiale di consumo, consulenze e collaborazioni esterne; acquisti di macchine e attrezzature, acquisizione di brevetti e servizi.
- (23) L'aiuto, anche per la creazione di poli e di reti, deve essere concesso solo ai gruppi di cooperazione nuovamente costituiti o che intraprendono l'attività prevista da questo tipo di operazione.
- (24) Questo tipo di operazione può essere attivato anche dai gruppi di azione locale LEADER nella zona di loro competenza nell'ambito della misura 19 del PSR, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione.

2.8.3. Tipo di operazione 16.3.1 – Organizzazione di processi di lavoro comuni e servizi di turismo rurale

- (25) Il tipo di operazione è articolato in due azioni:
- a) creazione di nuove forme di cooperazione nella fase produttiva e/o commerciale, tra piccoli operatori indipendenti fra loro operanti nei diversi settori dell'economia rurale per organizzare processi di lavoro in comune, condividere strutture e risorse con lo scopo di raggiungere economie di scala per la diminuzione dei costi e il miglioramento della competitività;
 - b) creazione di nuove forme di cooperazione commerciale tra piccoli operatori indipendenti fra loro con lo scopo di fornire servizi inerenti al turismo rurale.

- (26) I beneficiari sono le microimprese o le persone fisiche non impegnate in attività economiche al momento della richiesta di finanziamento, secondo la definizione di “piccoli operatori” di cui all’articolo 11, punto 3, del regolamento (UE) n. 807/2014⁵.
- (27) Nell’ambito di questo tipo di operazione sono ammissibili i seguenti costi diretti e indiretti:
- a) costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali;
 - b) costi dell’animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto collettivo;
 - c) costi di esercizio della cooperazione;
 - d) costi diretti di progetti specifici legati all’attuazione di un piano aziendale.
- (28) Questo tipo di operazione può essere attivato anche dai gruppi di azione locale LEADER nella zona di loro competenza nell’ambito della misura 19 del PSR, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione.

2.8.4. Tipo di operazione 16.4.1 – Creazione di filiere corte e mercati locali e attività promozionali

- (29) Il tipo di operazione sostiene la realizzazione di progetti di cooperazione per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali, al fine di rafforzare la competitività sostenibile delle imprese di produzione primaria e dell’industria agroalimentare e sviluppare la cooperazione orizzontale e verticale tra gli operatori delle filiere agroalimentari, non alimentari e forestali.
- (30) I beneficiari sono i gruppi di cooperazione tra operatori della filiera agroalimentare e altri soggetti che svolgono attività a raggio locale operanti su uno specifico territorio.
- (31) Nell’ambito di questo tipo di operazione sono ammissibili i seguenti costi diretti e indiretti:
- a) costi degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo;
 - b) costo dell’animazione della zona interessata per la costituzione dei gruppi di cooperazione;
 - c) costi di esercizio della cooperazione;
 - d) costi diretti di progetti specifici legati all’attuazione di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo;
 - e) costi delle attività promozionali.

⁵ Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 1).

(32) L'aiuto è concesso solo per progetti di cooperazione finalizzati alla creazione e allo sviluppo di filiere che non comportano più di un intermediario fra agricoltore e consumatore.

(33) Questo tipo di operazione può essere attivato anche dai gruppi di azione locale LEADER nella zona di loro competenza nell'ambito della misura 19 del PSR, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione.

2.8.5. Tipo di operazione 16.7.1 – Attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da LEADER

(34) Il tipo di operazione sostiene azioni collettive realizzate da un partenariato pubblico-privato per l'attuazione di azioni integrate di sviluppo territoriale diverse da quelle di sviluppo locale di tipo partecipativo sostenute dalla misura 19 (LEADER).

(35) Il partenariato non ha vincoli di rappresentatività propri dei gruppi di azione locale.

(36) Il tipo di operazione è articolato in due azioni: l'azione 1 -Attuazione di strategie locali nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne riguarda la cooperazione nelle zone rurali mentre l'azione 2 riguarda il settore forestale. Solo l'azione 1 rientra nel campo d'applicazione della presente decisione, mentre l'azione 2 ne è esclusa.

(37) La cooperazione nell'ambito dell'azione 1 di questo tipo di operazione è strutturata in due fasi: la prima fase, preliminare, consiste nella costituzione di un partenariato fra operatori pubblici e privati per l'elaborazione di studi aventi lo scopo di valutare la fattibilità dei progetti di sviluppo locale, mentre la seconda fase consiste nell'attuazione dei progetti elaborati nella prima fase.

(38) I beneficiari sono gruppi di cooperazione costituiti da almeno due soggetti che rientrano in una delle seguenti categorie: enti pubblici territoriali e organismi di diritto pubblico, PMI che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale (comprese le loro associazioni e organizzazioni interprofessionali), operatori delle filiere agricole e forestali, compresi i loro consorzi e le loro associazioni.

(39) Nell'ambito di questo tipo di operazione sono ammissibili i seguenti costi diretti e indiretti:

- a) costi di elaborazione delle strategie di sviluppo locale;
- b) costi dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto di sviluppo locale;
- c) costi di esercizio della cooperazione;
- d) costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione della strategia di sviluppo locale.

2.8.6. Tipo di operazione 16.9.1 – Progetti di agricoltura sociale

(40) Il tipo di operazione sostiene progetti di cooperazione tra almeno due soggetti per la realizzazione di progetti di agricoltura sociale, intesa quale aspetto della multifunzionalità e della diversificazione delle imprese agricole. I progetti di

agricoltura sociale sono finalizzati allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso alle prestazioni essenziali da garantire alle comunità locali, in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

- (41) I beneficiari sono gruppi di cooperazione che devono comprendere obbligatoriamente almeno un'impresa agricola, in forma singola o associata. Il gruppo di cooperazione può inoltre comprendere le seguenti tipologie di soggetti: cooperative sociali, imprese sociali, associazioni di promozione sociale, soggetti pubblici, enti gestori dei servizi sociali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alle persone, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e fondazioni attivi nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali, enti di patronato, altri soggetti privati attivi nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali.
- (42) Nell'ambito di questo tipo di operazione sono ammissibili i seguenti costi diretti e indiretti:
- a) costi degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità;
 - b) costi dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo;
 - c) costi di esercizio della cooperazione;
 - d) costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione del progetto collettivo.
- (43) Il sostegno è limitato a gruppi di cooperazione di nuova costituzione o che intraprendono nuove attività.
- (44) Questo tipo di operazione può essere attivato anche dai gruppi di azione locale LEADER nella zona di loro competenza nell'ambito della misura 19 del PSR, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione.

2.8.7. Disposizioni generali applicabili a tutti i tipi di operazione

- (45) Le forme di cooperazione devono coinvolgere almeno due soggetti, ad eccezione del tipo di operazione 16.2.1 "Attuazione di progetti pilota" in cui l'aiuto può essere concesso anche a singoli operatori, a condizione di divulgare i risultati dei progetti pilota.
- (46) Il sostegno a progetti di attività di cooperazione può essere erogato per un massimo di sette anni.
- (47) I costi diretti di progetti specifici di cooperazione realizzati nell'ambito dei tipi di operazione sono limitati ai seguenti costi ammissibili:
- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;
 - b) l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

- c) i costi generali connessi alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
- d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.
- (48) Non sono considerati ammissibili i seguenti costi: costi connessi ai contratti di leasing, quali margine del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi, capitale circolante.
- (49) L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo quando non sia recuperabile da parte del beneficiario.
- (50) I costi sono ammissibili solo se sono sostenuti dopo la presentazione della domanda di aiuto o dopo la selezione dei progetti (per il tipo di operazione 16.1.1). La domanda di aiuto è presentata all'autorità competente prima dell'avvio del pertinente progetto o attività e deve riportare il nome del richiedente, la dimensione aziendale, una descrizione del progetto o attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzare il progetto o l'attività e i costi ammissibili.
- (51) Le grandi imprese illustrano e motivano nelle domande la situazione che si verificherebbe in assenza di finanziamenti (scenario controfattuale). L'autorità che concede l'aiuto verifica la credibilità dello scenario controfattuale e conferma che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto.
- (52) L'autorità che concede l'aiuto calcola l'intensità massima e l'importo dell'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili sono corredati di prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
- (53) Per le attività di cooperazione a beneficio delle zone rurali, l'intensità massima di aiuto è del 50%, esclusi i costi diretti di progetti specifici che saranno finanziati a un tasso di aiuto massimo del 10% e del 20% dell'importo dei costi ammissibili degli investimenti rispettivamente per grandi e medie imprese e per piccole imprese e microimprese. Se l'investimento è situato in una zona della regione Piemonte classificata "zona c non predefinita", l'intensità massima dell'aiuto è pari al 10% dell'importo dei costi ammissibili per gli investimenti, aumentata fino al 20% per le medie imprese e fino al 30% per le piccole imprese e le microimprese.
- (54) I costi diretti di progetti specifici che non corrispondono ai costi ammissibili del paragrafo (47) (ad esempio i costi delle attività di trasferimento delle conoscenze o di consulenza) sono esclusi dalla presente decisione e saranno coperti da altri regimi o dalla normativa *de minimis* in vigore.
- (55) Per aiuti a copertura di costi d'investimento concessi alle grandi imprese, il finanziamento è limitato al minimo necessario per rendere il progetto redditizio; in

altri termini, l'importo dell'aiuto deve essere limitato ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. Le autorità italiane hanno confermato che l'importo dell'aiuto non supererà il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, in quanto non porterà il tasso di rendimento interno oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, non aumenterà il tasso di rendimento interno oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

- (56) Le autorità italiane hanno spiegato che il regime non determinerà distorsioni significative della concorrenza e degli scambi poiché gli aiuti agli investimenti sono solo una parte del finanziamento concesso ai progetti di cooperazione che, in ogni caso, sarà limitato, in quanto tutti i bandi per la presentazione di progetti prevedono un massimale dei costi ammissibili.
- (57) Gli aiuti di cui al regime notificato possono essere cumulati con aiuti provenienti da altre fonti, compresi aiuti *de minimis* in relazione agli stessi costi ammissibili unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto più elevata applicabile in base agli orientamenti.
- (58) Si prevede che il regime abbia un'incidenza positiva sull'ambiente. I requisiti ambientali del regime sono identici ai requisiti ambientali della misura di sviluppo rurale.

2.9. Altri impegni

- (59) Le autorità italiane hanno confermato che l'aiuto è conforme alle pertinenti disposizioni del diritto della concorrenza, e in particolare agli articoli 101 e 102 del TFUE.
- (60) Le autorità italiane si sono impegnate a notificare, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti individuali agli investimenti concessi nel quadro di un regime notificato se l'importo dell'aiuto, sommando tutte le fonti, supera la soglia di notifica specificata al punto 37, lettera c), degli orientamenti.
- (61) Le autorità italiane si sono impegnate ad adeguare il regime di aiuto notificato per conformarlo alle norme sugli aiuti di Stato applicabili dopo la scadenza degli orientamenti.
- (62) L'Italia ha comunicato alla Commissione che, per rispettare l'obbligo di trasparenza, la pubblicazione del regime di aiuti avverrà tramite la seguente pagina web: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/aiutiStato.htm e le informazioni sugli aiuti individuali superiori a 500 000 EUR saranno pubblicate sul sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)⁶. L'Italia si è impegnata a garantire che le

⁶ Come da decreto 31 maggio 2017 n. 115 del ministero dello Sviluppo economico, gli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato sono rispettati dal settore agricolo mediante il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) che è interconnesso con il Registro nazionale degli aiuti di Stato. Indirizzo Internet: <https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/?op=0&referer=https%3A%2F%2Fwww.sian.it%2Fportale-sian%2Fsottosezione.jsp%3Fpid%3D6>

informazioni siano conservate per almeno dieci anni e siano a disposizione del pubblico senza restrizioni.

3. VALUTAZIONE

3.1. Esistenza dell'aiuto – Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

- (63) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, “[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.
- (64) Affinché una misura possa qualificarsi come aiuto ai sensi di questa disposizione occorre pertanto che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) tale vantaggio deve essere selettivo; e iv) la misura in questione deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (65) Il regime in questione è imputabile allo Stato ed è finanziato con risorse statali (paragrafi (6) e (9)). È una misura selettiva poiché altre imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga, alla luce dell'obiettivo perseguito dal regime, all'interno del settore agroalimentare o in altri settori, non sono ammissibili all'aiuto e quindi non beneficiano dello stesso vantaggio. Il regime notificato conferisce pertanto un vantaggio economico selettivo solo a determinate imprese (paragrafi (17), (21), (26), (30), (38) e (41)), in quanto ne rafforza la posizione concorrenziale sul mercato. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la competitività di un'impresa sia rafforzata rispetto ad altre imprese concorrenti, ottenendo un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto altrimenti nel normale esercizio della sua attività, indica che esiste un rischio di distorsione della concorrenza⁷.
- (66) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l'aiuto a un'impresa influisce sugli scambi fra Stati membri se tale impresa opera in un mercato aperto agli scambi intra-UE⁸. Tra i beneficiari degli aiuti vi possono essere operatori attivi nel settore agricolo in cui avvengono scambi all'interno dell'UE. Nel 2016 le esportazioni di prodotti agricoli dall'Italia verso i paesi dell'UE sono state pari a 25 119,2 milioni di EUR mentre le importazioni dell'Italia da tali paesi sono ammontate a 27 535 milioni di EUR⁹. Il settore interessato è aperto alla concorrenza a livello dell'UE ed è quindi sensibile a qualsiasi misura adottata a favore della produzione in uno o più Stati membri. Il regime in questione rischia dunque di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri.

⁷ Sentenza della Corte del 17 settembre 1980 nella causa C-730/79, *Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1980:209.

⁸ Cfr. in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988 nella causa C-102/87, *Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1988:391.

⁹ Fonte: Direzione generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale, Commissione europea.

(67) Alla luce di quanto precede, le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatte. Si può quindi concludere che il regime proposto costituisce un aiuto di Stato a norma del suddetto articolo.

3.2. Legittimità dell'aiuto – Applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE

(68) L'Italia ha notificato il regime di aiuti alla Commissione il 22 marzo 2018 e ha confermato che gli aiuti potranno essere concessi soltanto previa approvazione del regime da parte della Commissione. L'Italia si è pertanto conformata agli obblighi derivanti dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

3.3. Compatibilità dell'aiuto

(69) L'aiuto può essere considerato compatibile con il mercato interno unicamente se è ammesso a beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE.

3.3.1. Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE

(70) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, può considerarsi compatibile con il mercato interno un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(71) Per poter beneficiare di questa deroga, l'aiuto deve rispettare le prescrizioni della normativa dell'Unione pertinente in materia di aiuti di Stato.

3.3.2. Applicazione degli orientamenti

(72) Con riguardo al regime di aiuti notificato, si applicano la parte I e la parte II, sezione 3.10 "Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali", degli orientamenti.

3.3.2.1. Principi di valutazione comuni

Contributo al raggiungimento di un obiettivo comune

(73) Conformemente al punto 46 degli orientamenti, la Commissione ritiene che le misure attuate in forza e in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013¹⁰ e dei relativi atti di esecuzione e delegati o come finanziamento nazionale integrativo nel quadro di un programma di sviluppo rurale siano di per sé compatibili con gli obiettivi dello sviluppo rurale e contribuiscano al loro raggiungimento. Il regime di aiuti notificato è parte integrante del PSR del Piemonte 2014-2020 (paragrafo (3)) e, pertanto, è rispettato il requisito del contributo al raggiungimento di un obiettivo comune.

(74) Le autorità italiane hanno confermato che i requisiti ambientali del regime sono identici ai requisiti ambientali della misura di sviluppo rurale. Risulta pertanto soddisfatta la condizione di cui al punto 52 degli orientamenti.

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 487-548).

Necessità dell'intervento statale

- (75) Poiché il presente regime soddisfa le condizioni specifiche di cui alla pertinente parte II, sezione 3.10, degli orientamenti, come analizzato qui di seguito nella sezione 3.3.2.2, la Commissione ritiene che, in linea con il punto 55 degli orientamenti, l'aiuto sia necessario per conseguire l'obiettivo di interesse comune.

Adeguatezza degli aiuti

- (76) Conformemente al punto 56 degli orientamenti, un aiuto è adeguato se altri strumenti di natura politica o altri tipi di aiuto meno distorsivi non consentono di ottenere lo stesso contributo ai fini del conseguimento degli obiettivi della PAC e in particolare dello sviluppo rurale.
- (77) Poiché il presente regime soddisfa le condizioni specifiche di cui alla pertinente parte II, sezione 3.10, degli orientamenti, come analizzato qui di seguito nella sezione 3.3.2.2, la Commissione ritiene che, in linea con il punto 57 degli orientamenti, lo strumento d'intervento sia adeguato.
- (78) Conformemente al punto 61 degli orientamenti, per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEASR o concesse a titolo di finanziamento supplementare a favore di tali misure di sviluppo rurale cofinanziate, la Commissione ritiene inoltre che l'aiuto concesso nella forma prevista nella rispettiva misura di sviluppo rurale costituisca uno strumento di aiuto adeguato. Poiché il regime di aiuto notificato riguarda la misura 16 del PSR del Piemonte (paragrafo (3)), tale condizione è soddisfatta.
- (79) La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto sia adeguato.

Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto

- (80) Dal paragrafo (50) consegue che i lavori relativi alla pertinente attività avranno inizio solo dopo che il beneficiario avrà presentato una domanda di aiuto alle autorità nazionali e che in tale domanda saranno inclusi gli elementi richiesti al punto 71 degli orientamenti. Le domande delle grandi imprese saranno conformi al requisito supplementare di cui al punto 72 degli orientamenti e, come previsto al punto 73 degli orientamenti, le autorità italiane verificheranno la credibilità dello scenario controfattuale (cfr. paragrafo (51)); pertanto, la condizione dell'effetto di incentivazione è rispettata.

Proporzionalità dell'aiuto

- (81) Conformemente al punto 84 degli orientamenti, il criterio della proporzionalità si ritiene soddisfatto se i costi ammissibili sono in linea con le condizioni specifiche stabilite nella parte II degli orientamenti e se sono rispettate le intensità massime di aiuto per ciascun tipo di aiuto. Come indicato di seguito alla sezione 3.3.2.2, le intensità dell'aiuto e i costi ammissibili del regime di aiuto notificato sono conformi alle condizioni specifiche stabilite nella parte II, sezione 3.10, degli orientamenti.
- (82) In linea con il punto 85 degli orientamenti, l'autorità che concede l'aiuto calcola l'intensità massima e l'importo dell'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e

aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (cfr. paragrafo (52)).

- (83) Come indicato al paragrafo (49), l'IVA non è ammissibile all'aiuto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile, in linea con il punto 86 degli orientamenti.
- (84) Con riguardo agli aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese, conformemente al punto 97 degli orientamenti lo Stato membro deve garantire che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. A tal fine, il metodo illustrato al punto 96 degli orientamenti deve essere utilizzato in combinazione con le intensità massime di aiuto per stabilire un massimale che garantisca che l'aiuto non superi il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio. Come indicato al paragrafo (55), tale condizione è soddisfatta.
- (85) A norma del punto 100 degli orientamenti, gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto più elevata applicabile al tipo di aiuto in questione in base agli orientamenti. Inoltre, a norma del punto 104 degli orientamenti, l'aiuto non è cumulabile con gli aiuti *de minimis* a fronte degli stessi costi ammissibili, qualora detto cumulo risulti in intensità o importi di aiuto superiori a quelli stabiliti dagli orientamenti. Come indicato al precedente paragrafo (57), tale condizione è soddisfatta.
- (86) Sulla base di quanto precede la Commissione ritiene che sia soddisfatta la condizione di proporzionalità.

Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

- (87) Il regime di aiuti notificato soddisfa le condizioni di cui alla parte II, sezione 3.10, degli orientamenti, come figura nella sezione 3.3.2.2 e pertanto, in base al punto 113 degli orientamenti, gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi sono limitati al minimo.
- (88) Conformemente al punto 116 degli orientamenti, le autorità italiane hanno inoltre fornito informazioni sufficienti per garantire che gli eventuali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi saranno limitati al minimo (paragrafo (56)).

Trasparenza

- (89) Come indicato al paragrafo (62), i requisiti di trasparenza di cui ai punti 128 e 131 degli orientamenti, sono soddisfatti.

3.3.2.2. Valutazione specifica in funzione della categoria di aiuto

Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali (sezione 3.10 degli orientamenti)

- (90) Il punto 699 degli orientamenti stabilisce che la Commissione considera gli aiuti alla cooperazione nelle zone rurali compatibili con il mercato interno a norma

dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni degli orientamenti, le disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3 e le condizioni specifiche della parte II, sezione 3.10, degli orientamenti.

- (91) Per quanto riguarda le disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, a norma del punto 631 degli orientamenti, l'aiuto deve essere erogato nel quadro di un programma di sviluppo rurale. La misura in oggetto è parte integrante del PSR del Piemonte 2014-2020 ed è cofinanziata dalla Regione (paragrafi (3) e (9)). La misura è quindi conforme al punto 631 degli orientamenti.
- (92) Poiché il regime di aiuti rientra nella sezione 3.10, gli investimenti devono essere conformi alle disposizioni di cui ai punti da 634 a 639 in conformità del punto 633 degli orientamenti. Come indicato ai paragrafi da (93)(93) a (97)(97), tali disposizioni sono rispettate.
- (93) Il regime di aiuti notificato non prevede investimenti legati al risparmio energetico né alle energie rinnovabili e, quindi, il punto 634 degli orientamenti è soddisfatto.
- (94) Come illustrato nel paragrafo (47), i costi ammissibili per le misure di aiuto agli investimenti che rientrano nel campo di applicazione del capitolo 3 degli orientamenti sono limitati ai costi ammissibili autorizzati al punto 635 degli orientamenti.
- (95) I costi non ammissibili agli aiuti conformemente ai punti 636 e 637 degli orientamenti sono esclusi come indicato al paragrafo (48).
- (96) L'intensità di aiuto per i costi diretti di progetti specifici connessi agli investimenti è conforme alle aliquote massime di cui al punto 638, lettera c), ii), in combinato disposto con il punto 638 d), degli orientamenti per le zone "c" non predefinite, e al punto 638, lettera e), per tutte le altre zone (paragrafo (53)).
- (97) Come indicato al paragrafo (60), se gli aiuti agli investimenti concessi nell'ambito del regime superano la soglia di notifica specificata al punto 37, lettera c), degli orientamenti, si invitano le autorità italiane a notificarli separatamente, in conformità al punto 639 degli orientamenti.
- (98) Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene che siano rispettate le disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, degli orientamenti.
- (99) Per quanto riguarda le condizioni specifiche di cui alla sezione 3.10 degli orientamenti, in virtù del punto 700 degli orientamenti l'aiuto dovrebbe essere concesso al fine di incentivare forme di cooperazione tra aziende attive nel settore agricolo, imprese della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali, laddove la cooperazione arrechi beneficio alle zone rurali. Come indicato ai precedenti paragrafi (17), (21), (26), (30), (38) e (41), tale condizione è soddisfatta.
- (100) La cooperazione prevista nel regime notificato coinvolge almeno due soggetti (paragrafo (45)) e comprende le tre forme di cooperazione di cui al punto 701, lettere a), b) e c) (paragrafo (4)).

- (101) Le attività di cooperazione considerate nel quadro dei tipi di operazione rientrano nelle attività elencate al punto 702 degli orientamenti (paragrafo (5)).
- (102) Il requisito relativo alla creazione di poli e reti di cui al punto 703 degli orientamenti è rispettato (paragrafi (23) e (43)).
- (103) Nei casi in cui un aiuto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie venga concesso a singoli operatori, le autorità italiane si sono impegnate a divulgare i risultati del progetto o dell'attività che ha beneficiato di tale aiuto (paragrafo (45)). Ciò è in linea con il punto 704 degli orientamenti.
- (104) Come indicato al paragrafo (32), gli aiuti per l'instaurazione e lo sviluppo di filiere corte coprono unicamente le filiere che non comportino più di un intermediario tra agricoltori e consumatori. Risulta soddisfatta la condizione di cui al punto 705 degli orientamenti.
- (105) Sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 706 degli orientamenti sull'applicazione delle pertinenti disposizioni del diritto della concorrenza (paragrafo (59)).
- (106) L'aiuto è limitato a un periodo massimo di sette anni (paragrafo (46)). Risulta pertanto soddisfatta la condizione del punto 707 degli orientamenti.
- (107) I costi ammissibili nell'ambito dei tipi di operazione del regime di aiuti notificato, illustrati ai precedenti paragrafi (18), (22), (27), (31), (39) e (42), rientrano nell'ambito dei costi ammissibili di cui al punto 708, lettere a), b) c), d), e) degli orientamenti.
- (108) Come indicato in precedenza (paragrafi (93), (94)(94) e (95)(95)), i costi diretti di progetti specifici sono limitati ai costi ammissibili di cui ai punti 635 e 636 degli orientamenti e rispettano la condizione di cui al punto 634. Risulta pertanto soddisfatta la condizione di cui al punto 709 degli orientamenti.
- (109) L'intensità di aiuto per le attività di cooperazione a favore delle zone rurali è limitata al 50% dei costi ammissibili (paragrafo (53)), tranne che per i costi diretti di progetti specifici che saranno finanziati all'intensità di aiuto prevista per gli aiuti agli investimenti di cui al punto 638, lettera c), ii), in combinato disposto con il punto 638 d), e al punto 638, lettera e), degli orientamenti (paragrafo (96)(96)). Ciò è in linea con i punti 710 e 711 degli orientamenti.
- (110) Come indicato al paragrafo (97), la soglia di notifica per gli aiuti ai costi diretti connessi agli investimenti sarà rispettata. Risulta soddisfatta la condizione di cui al punto 712 degli orientamenti.
- (111) La Commissione ritiene pertanto che siano soddisfatte le condizioni specifiche di cui alla parte II, sezione 3.10, degli orientamenti.

3.4. Altre condizioni

- (112) Conformemente al punto 719 degli orientamenti, la Commissione autorizza unicamente regimi di aiuto di durata limitata. I regimi di aiuti che possono

beneficiare di un cofinanziamento a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbero essere limitati al periodo di programmazione 2014-2020. Come specificato nei precedenti paragrafi (7) e (9), il regime di aiuti notificato è cofinanziato dal FEASR e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2023, che corrisponde al termine di ammissibilità della spesa del periodo di programmazione 2014/2020¹¹. I requisiti del punto 719 degli orientamenti sono pertanto rispettati.

(113) La Commissione prende atto del fatto che le imprese in difficoltà (paragrafo (12)) e le imprese che hanno ancora a disposizione un precedente aiuto illegale che sia stato dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (paragrafo (13)) sono escluse da ogni sostegno in linea, rispettivamente, con i punti 26 e 27 degli orientamenti.

(114) In conformità del punto 737 gli orientamenti si applicano fino al 31 dicembre 2020. A tal riguardo la Commissione prende nota dell'impegno assunto dalle autorità italiane di adeguare il regime di aiuti notificato per conformarlo alla normativa sugli aiuti di Stato applicabile dopo la scadenza degli orientamenti (paragrafo (61)).

(115) Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude pertanto che il regime di aiuti notificato è conforme alle pertinenti disposizioni degli orientamenti.

4. CONCLUSIONI

La Commissione ha di conseguenza deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della parte del regime di aiuti notificato interessata dalla presente decisione, in quanto essa è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

Se parti della presente lettera sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio a norma della comunicazione della Commissione relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato¹² e non devono essere pubblicate, si prega di informarne la Commissione entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della presente lettera. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il tacito assenso alla pubblicazione del testo integrale della lettera. Se l'Italia desidera che ad alcune informazioni si applichi il segreto d'ufficio, si prega di indicare le parti pertinenti e di fornire una giustificazione in merito a ciascun elemento che si chiede non venga pubblicato.

¹¹ A norma dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

¹² Comunicazione della Commissione C(2003) 4582 del 1° dicembre 2003 relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6).

La richiesta deve essere inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica (PKI) a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione¹³, al seguente indirizzo: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu.

Per la Commissione

Phil HOGAN
Membro della Commissione



¹³ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).